CAMERA DEI DEPUTATI N. 2787

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 marzo 1985 (Stampati nn. 52, 216, 398, 756)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SAPORITO, SPITELLA, FIMOGNARI, NEPI, DELLA PORTA, JERVOLINO RUSSO, BOMBARDIERI, VITALONE, VERNASCHI, MANCINO, SCARDACCIONE, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO, SANTONASTASO, COLOMBO VITTORINO (V.), CERAMI, BAUSI, RIGGIO, LAPENTA, COLOMBO SVEVO, CECCATELLI, CODAZZI; BERLINGUER, NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CHIARANTE, MASCAGNI, PAPALIA; BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, ROMUALDI; MALAGODI, BASTIANINI, PALUMBO, FIOCCHI

—

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 aprile 1985

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

(Finalità)

1. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti attraverso la formazione culturale, la preparazione professionale di base e l'acquisizione delle autonome capacità di apprendere e sperimentare, che consentano l'inserimento nel mondo del lavoro e l'accesso agli istituti di istruzione superiore.

2. Essa contribuisce, anche in riferimento alla partecipazione democratica, all'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.

Art. 2.

(Struttura unitaria)

1. La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria superiore previsti dall'ordinamento esistente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore assume l'unica denominazione di « Liceo », ha durata quinquennale e struttura articolata nei settori di cui al successivo articolo 4.

3. Nell'ambito di tale struttura, il primo ed il secondo anno favoriscono l'orientamento e consentono agli studenti di verificare la scelta di indirizzo effettuata all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studio del primo e del secondo anno di ogni indirizzo comprende le materie dell'area comune, che saranno definite in conformità

ai criteri di cui all'articolo 6, e due materie dello specifico indirizzo, che possono essere comuni a più indirizzi anche di settori diversi. Alle discipline di area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati, di norma, non meno di tre quarti dell'orario complessivo delle lezioni.

4. Al termine del primo e del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo comporta la frequenza con esito positivo di corsi integrativi. A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo possono essere modificate attraverso prove integrative.

5. I corsi e le prove integrative di cui al precedente comma sono organizzati dai provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o interdistrettuale chiedono, alla fine di ogni anno scolastico, il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali determinati ai sensi del successivo articolo 25.

6. A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante la valutazione positiva, sia pure parziale, del piano di studio seguito, anche al fine di consentire un coerente sviluppo del processo formativo con l'inserimento ai vari livelli nei corsi o cicli di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e per l'eventuale rientro nel sistema scolastico.

Art. 3.

(Prolungamento dell'istruzione obbligatoria)

1. Contestualmente all'attivazione del primo anno dei corsi della scuola secondaria superiore riformata, l'istruzione obbligatoria sarà prolungata a complessivi dieci anni, al fine di assicurare a tutti i giovani una formazione che corrisponda alle esigenze di elevazione culturale e di preparazione professionale.

2. L'assolvimento dell'istruzione obbligatoria, dopo il conseguimento della licenza di scuola media, si realizza:

a) con la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore:

b) con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico e rispondenti alle finalità di cui al comma 1; essi possono essere realizzati anche secondo moduli di alternanza scuola-lavoro o in forma integrativa con la formazione professionale, sulla base di apposite convenzioni di cui all'articolo 16; essi sono idonei anche al proseguimento degli studi nella scuola secondaria superiore.

3. Nell'ambito dei decreti delegati di cui al successivo articolo 25, sono definiti i piani di studio; la certificazione del corso seguito, ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a rilasciare qualifiche professionali; le modalità atte a disciplinare la loro istituzione o soppressione; il riconoscimento dei corsi attivati nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate; la loro organizzazione ed articolazione didattica; il raccordo con i piani di studio dei primi due anni della scuola secondaria superiore anche al fine di rendere possibile l'accesso alla terza classe di un indirizzo coerente al corso seguito.

4. Alla istituzione dei corsi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di piani regionali predisposti dai sovraintendenti scolastici regionali, sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali.

5. La certificazione dell'assolvimento dell'istruzione obbligatoria è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

Art. 4.

(Settori della scuola secondaria superiore)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, i settori in cui si articola la scuola secondaria superiore sono i seguenti:

1) delle arti;

2) umanistico;

3) delle scienze sociali e delle informazioni;

4) scientifico-tecnologico.

2. Ogni settore si articola in indirizzi per assicurare una formazione culturale ed una preparazione professionale polivalente idonee a corrispondere sia al proseguimento degli studi nelle istituzioni dell'istruzione superiore che al diretto inserimento nel mondo del lavoro.

3. Gli indirizzi sono definiti nell'ambito dell'articolo 25. I relativi piani di studio comprendono le materie dell'area comune e quelle proprie dei singoli indirizzi, per corrispondere alle finalità di ciascuno di essi.

4. Per corrispondere a particolari esigenze, anche con riferimento a caratteristiche produttive del territorio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, possono essere attivati istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo ed ordinamento speciali.

5. I piani di studio di detti istituti possono prevedere durata, modalità didattiche, orari e titoli finali di studio differenziati. In prima applicazione l'istituzione è disposta con i criteri e secondo le procedure previsti per la emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 25.

Art. 5.

(Ordinamento degli studi)

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

1) materie dell'area comune;

2) materie di indirizzo;

3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;

4) discipline ed attività elettive.

2. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore.

3. Detto insegnamento si svolge in conformità al Concordato tra lo Stato e la Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

4. La pratica di lavoro, di cui al comma 1 del presente articolo, è definita dal consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è disciplinata l'utilizzazione di prestazioni professionali di esperti, anche stranieri, appartenenti al mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 6.

(Area comune)

1. Il fondamento unitario della formazione secondaria superiore è assicurato dalla presenza delle materie dell'area comune in ciascun indirizzo e dalla loro connessione con le materie di indirizzo.

2. Le materie dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, sono finalizzate ad approfondire, con metodo storico e critico, conoscenze, linguaggi, strumenti di analisi relativi alle fondamentali espressioni della storia umana.

3. La definizione delle materie dell'area comune e dei relativi programmi, in attuazione di quanto previsto dai successivi articoli 25 e 29, deve corrispondere all'esigenza di una formazione comprensiva delle essenziali componenti della civiltà umana: la lingua, la letteratura, le arti; il pensiero filosofico, la storia, i movimenti culturali e ideali, le religioni; la realtà economica-sociale-giuridica-politica; la matematica, la conoscenza scientifica dell'uomo, dell'ambiente e della natura; la tecnologia e i moderni sistemi di informazione e di comunicazione.

4. La pluralità degli obiettivi culturali indicati non implica che ad ognuno di essi corrisponda una distinta materia.

5. Lo studio della tecnologia comporta la pratica di laboratorio al fine di fornire allo studente non solo una conoscenza generale delle basi tecnologiche e scientifiche e della organizzazione dei processi produttivi, dei servizi e delle comunicazioni e un'adeguata metodologia, ma anche una conoscenza specifica, in particolari settori, dei procedimenti applicativi. Esso deve favorire una consapevole esperienza del lavoro produttivo e della manualità.

6. Nei primi due anni l'insegnamento delle materie dell'area comune ha come obiettivo quello di assicurare una uguale opportunità formativa a tutti gli studenti.

7. A partire dal terzo anno, in rapporto allo sviluppo delle materie di indirizzo, decresce l'orario complessivo delle materie dell'area comune.

8. I programmi di dette materie sono comuni; quando siano specificamente funzionali ad un indirizzo, essi si articolano e si sviluppano in modo da corrispondere alla finalità dell'indirizzo medesimo.

9. Per tutta la durata del quinquennio nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera. Tale insegnamento non ha carattere obbligatorio nelle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, fatta eccezione per le scuole di lingua slovena nelle quali l'insegnamento della lingua straniera sarà impartito nell'ambito del piano di studio definito secondo le specifiche norme riguardanti le scuole medesime.

Art. 7.

(*Discipline e attività elettive*)

1. Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, di arricchimento dei loro interessi culturali e pratici, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità, gli organi

collegiali dell'istituto nonchè gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, possono proporre materie e attività a carattere elettivo. Per gli istituti siti nelle zone di cui agli articoli 12 e 22 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti, comunque da non meno di dieci.

2. Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che ne assume la responsabilità didattica, e deliberate dal consiglio di istituto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio per gli oneri conseguenti ai compensi da erogare ai sensi dei successivi commi 3 e 4. Le materie e attività elettive si svolgono in aggiunta all'orario delle materie comuni e di indirizzo, con la collaborazione dei docenti, tenendo conto dell'affinità con le rispettive discipline di insegnamento, nonchè del loro orario complessivo di cattedra.

3. Le prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato ai sensi del quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; l'onere relativo è posto a carico dei bilanci dei singoli istituti.

4. Può essere prevista, con le procedure di cui al comma 2, la partecipazione di docenti di altri istituti o di altri soggetti professionalmente qualificati. L'eventuale remunerazione delle prestazioni di questi soggetti non potrà essere superiore a quanto previsto dal decreto interministeriale in materia di compensi per attività di insegnamento nei corsi di aggiornamento. L'onere relativo è a carico dei bilanci dei singoli istituti.

5. In sede di valutazione del profitto il consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, può avvalersi anche degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti ed alle attività elettive.

Art. 8.

(*Educazione fisica e sportiva*)

1. L'educazione fisica e sportiva è obbligatoria ed è compresa nell'area comune. Essa si attua con l'assistenza, rispettivamente, dei servizi di medicina scolastica e sportiva. Per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e sportiva continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

2. Il consiglio di istituto, tenendo conto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto per le attività scolastiche, delle attrezzature e degli impianti scolastici per attività sportive anche da parte degli studenti liberamente associati.

3. Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, i consigli di istituto possono stipulare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, convenzioni con gli enti locali, il CONI ed altri enti, istituzioni o società sportive per l'utilizzazione da parte della scuola degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi.

Art. 9.

(*Istruzione artistica*)

1. In considerazione dei problemi specifici del settore delle arti è consentita la deroga al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 2, per ciò che concerne il numero delle materie di indirizzo ed il loro rapporto con le materie dell'area comune.

2. Nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 25 saranno definiti:

a) gli studi musicali a finalità professionale della scuola secondaria superiore ed i relativi criteri di accesso;

b) gli studi musicali propedeutici a quelli di cui alla lettera *a*), da svolgersi nelle scuole elementari e medie a orientamento musicale;

c) la disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente delle discipline musicali nelle scuole di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) l'ordinamento del "Conservatorio di musica", quale istituzione dell'istruzione superiore; la normativa concernente l'accesso, i diplomi da esso rilasciati, la disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente.

Art. 10.

(Periodi di studio all'estero e scambi di insegnanti di lingue)

1. Gli alunni iscritti a scuole secondarie superiori in Italia possono recarsi in altri Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare e completare gli studi nelle scuole di provenienza.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, disciplina i periodi di studio all'estero di cui al comma precedente anche sulla base di accordi con altri Stati. Spetta al collegio dei docenti procedere alla verifica degli studi compiuti ai fini del passaggio alla classe successiva a quella già frequentata.

3. I figli di italiani residenti all'estero che abbiano frequentato scuole secondarie superiori negli Stati di residenza e che, tornati in Italia, intendano proseguire gli studi in scuole corrispondenti sono ammessi a completarli previ accertamenti dei titoli posseduti ed eventuali prove integrative.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, disciplina sulla base di accordi con altri Stati lo scambio di insegnanti per l'insegnamento dell'italiano in scuole straniere nelle quali esso sia impartito e per l'insegnamento di lingue straniere in scuole italiane.

Art. 11.

(Insegnamento di lingue straniere)

1. Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta all'insegnamento della lingua e letteratura straniera di cui al precedente articolo 6, è inserito nei programmi di studio della scuola

secondaria inferiore e di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore l'insegnamento di una seconda lingua straniera, su richiesta e a scelta degli alunni.

2. In mancanza di insegnanti di cittadinanza italiana qualificati, è consentito di utilizzare, in applicazione del comma precedente, per l'insegnamento della loro lingua madre, cittadini stranieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di titolo di studio estero dichiarato equipollente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono dettate norme di applicazione del presente articolo anche per l'utilizzazione degli insegnanti di cittadinanza straniera di cui al precedente comma.

Art. 12.

(*Diritti delle minoranze linguistiche*)

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi dello Stato, i programmi e i piani di studio delle scuole delle predette minoranze debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri e degli ordinamenti stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Art. 13.

(*Lavoratori studenti*)

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza dei corsi previsti dall'ordinamento della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi pomeridiane o serali.

2. I corsi hanno la stessa durata ed identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari ed orari che assi-

curino il completo svolgimento dei programmi.

3. Il collegio dei docenti delle classi di cui al comma 1 può esonerare, in tutto o in parte, gli allievi dall'educazione fisica e sportiva, nonchè dalla pratica di laboratorio e di lavoro qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con quella prevista dal piano di studio.

4. I criteri per la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi comprese nei corsi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'istituzione dei singoli corsi riservati ai lavoratori studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

(*Rientri scolastici*)

1. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale o mediante la frequenza di corsi professionali o direttamente sul lavoro, possono accedere, previo superamento di particolari prove di idoneità, alle diverse classi comprese quelle di cui al precedente articolo 13.

2. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti, al carattere ed al livello della qualifica professionale posseduta in rapporto all'indirizzo prescelto.

3. Analoga procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano assolto all'obbligo scolastico secondo gli ordinamenti dei relativi Paesi di provenienza e conseguito una qualifica professionale. I documenti comprovanti il conseguimento della qualifica ed il *curriculum* degli studi seguiti, nonchè ogni altro documento che può essere utile per la riduzione delle prove di cui al precedente comma, sono convalidati dalle autorità consolari italiane.

4. Per agevolare i rientri scolastici il Ministro della pubblica istruzione autorizza

con proprio decreto l'istituzione di appositi corsi, anche su base distrettuale, nelle scuole secondarie superiori.

5. Contestualmente all'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore sono stabiliti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i criteri per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 4 nonchè i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità di cui al comma 1.

Art. 15.

(Esami di diploma di scuola secondaria super

1. Il corso di studi della scuola secondaria superiore si conclude con esami di diploma che hanno valore di esami di Stato.

2. La loro disciplina sarà adeguata alle finalità del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore con apposita legge da presentare contestualmente alle norme delegate di cui all'articolo 25.

Art. 16.

(Convenzioni per attività formative)

1. Al fine di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano fissano, nell'ambito dei propri ordinamenti, i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche e in ordine al personale da impiegare per attività rientranti nelle rispettive competenze o per finalità concordate.

2. In particolare sono definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

1) garantire l'utilizzazione delle iniziative di orientamento professionale da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori;

2) promuovere la collaborazione per la realizzazione dei corsi di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3 e favorire lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionale;

3) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, prevista dai piani di studio dei vari indirizzi;

4) promuovere specializzazioni professionali successive al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

3. Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici, aziende private ed associazioni professionali per le finalità di cui ai numeri 3) e 4) del comma precedente.

Art. 17.

(*Educazione permanente e ricorrente*)

La scuola secondaria superiore è anche sede di educazione permanente. Coopera, sulla base di specifiche convenzioni che tengano conto sia dell'esigenza del rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale, sia dell'esigenza della salvaguardia del patrimonio in relazione anche alle responsabilità proprie dell'istituto, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonchè di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, e finanziate dalla regione, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

Art. 18.

(*Personalità giuridica*)

1. A tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore è attribuita personalità giuridica ed autonomia di funzionamento; la conseguente unificazione del sistema d'amministrazione del personale direttivo, docente, educativo e non docente è determi-

nata con i decreti delegati di cui all'articolo 25.

2. Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori, in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti amministrativi di cui al precedente comma.

Art. 19.

(Dotazione di attrezzature)

1. Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, strumenti e laboratori per le attività artistiche, attrezzature scientifiche e didattiche relative alle esigenze specifiche dei singoli indirizzi, palestre ed attrezzature sportive.

2. I consigli scolastici distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle dotazioni scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, propongono al consiglio scolastico provinciale un programma al fine di assicurarne una razionale ripartizione tra le scuole, una utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un coordinato potenziamento.

Art. 20.

(Criteri per la istituzione ed utilizzazione delle scuole secondarie superiori)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, le regioni, gli enti locali, gli organi collegiali della scuola, in riferimento alle loro specifiche competenze in materia di istituzione, costruzione, utilizzazione, fusione, soppressione di istituti di scuola secondaria superiore statali, devono attenersi ai seguenti criteri:

a) assicurare gradualmente la presenza nell'ambito distrettuale o interdistrettuale di tutti i settori di cui al precedente articolo 4; assicurare, per quanto possibile, la

compresenza nel medesimo istituto di indirizzi relativi allo stesso settore, prevedendo anche la compresenza di indirizzi di settori diversi;

b) prevedere che gli istituti della scuola secondaria superiore abbiano, di norma, non meno di 400 e non più di 1.000 studenti.

2. È in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare a tali limiti negli istituti situati nelle zone di cui agli articoli 12 e 22 o in zone con particolari esigenze territoriali e negli istituti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, in quelli di cui all'articolo 9, nonché nelle scuole secondarie superiori annesse ai convitti nazionali.

3. Alla istituzione dei singoli istituti si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro previa assunzione degli oneri da parte delle province interessate.

Art. 21.

(Regioni a statuto speciale)

1. Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nonché le competenze spettanti alla province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite nel testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche in relazione alle forme di collaborazione tra Stato e regioni in materia di istruzione e formazione professionale, compresa la realizzazione dei corsi di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3.

2. Per la provincia autonoma di Bolzano le competenze attribuite dalla presente legge e dai decreti delegati di cui all'articolo 25 ai sovrintendenti regionali sono conferite, per la scuola di lingua italiana al sovrintendente scolastico, per le scuole di lingua tedesca e per le scuole delle località ladine al rispettivo intendente scolastico.

Art. 22.

(Norme speciali per la regione Valle d'Aosta)

1. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, ai sensi dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e relative norme di attuazione, la regione Valle d'Aosta provvede all'aggiornamento del personale direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, e adotta i provvedimenti necessari per applicare alle scuole da essa dipendenti le norme della presente legge e quelle che saranno emanate dal Ministro della pubblica istruzione in applicazione della legge stessa, adattandole all'ordinamento scolastico regionale, alla situazione di bilinguismo ed alle necessità locali.

2. I decreti delegati di cui agli articoli 25, 26 e 28, per le parti di interesse della regione, sono emanati d'intesa con la regione medesima.

Art. 23.

(Rapporto per l'orientamento e per lo sviluppo dei sistemi formativi)

1. Il Ministero della pubblica istruzione predispone biennalmente un rapporto per l'orientamento e lo sviluppo dei sistemi formativi per fornire agli organi dello Stato e delle regioni, competenti rispettivamente nel settore scolastico ed universitario ed in quello della formazione professionale, i dati relativi alla dinamica delle professioni e delle tendenze occupazionali, nonchè ogni altra indicazione idonea a promuovere il costante raccordo tra obiettivi formativi ed evoluzione culturale, scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione acquisisce, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati sull'evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni e, dalle istituzioni specializzate, ogni elemento informativo utile per fornire agli organi competenti valutazioni e criteri per uno sviluppo programmato delle strutture scolastiche e professionali, che tenga conto dell'evoluzione scientifico-tecnologica, delle prospet-

tive occupazionali e del raccordo tra formazione secondaria ed istituzioni di istruzione superiore.

2. Il Ministero della pubblica istruzione cura la diffusione del rapporto anche al fine di fornire ai giovani un quadro di riferimento utile per le loro scelte formative.

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Art. 24.

(Procedure di attuazione della riforma)

1. L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ha inizio non oltre il secondo anno scolastico successivo alla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 29.

2. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe.

3. Gli studenti che alla data di attivazione della nuova scuola secondaria superiore frequentino le classi successive alla prima, proseguono il corso degli studi secondo l'ordinamento già in vigore, salvo l'adozione di modifiche decise in conformità agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, al fine di favorire il progressivo adeguamento alle nuove finalità dell'istruzione secondaria superiore indicate dalla presente legge.

4. Per assicurare un ordinato passaggio dal precedente al nuovo ordinamento i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e le province, tenendo conto nella fase di elaborazione del piano delle proposte dei consigli scolastici distrettuali, sottopongono al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 25, i piani provinciali di utilizzazione degli istituti delle scuole secondarie superiori.

5. Detti piani oltre ad assicurare nei singoli istituti la continuazione dei corsi per

le classi successive alla prima, prevedono l'attivazione di uno o più indirizzi in base ai criteri di cui al precedente articolo 20, e tenendo conto anche delle esigenze di razionale utilizzazione del personale direttivo e docente.

6. I piani provinciali sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 25.

(*Delega*)

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria sui seguenti oggetti e con i criteri di seguito indicati, entro il termine di sei mesi per quanto si riferisce alla lettera *a*) e di ventiquattro mesi per quanto si riferisce alle lettere successive:

a) la indicazione degli indirizzi che dovranno corrispondere alle esigenze di una formazione flessibile, coerente a grandi aree di professionalità, per ciascuno dei settori in cui si articola la scuola secondaria superiore, nonchè degli indirizzi ad ordinamento speciale di cui all'articolo 4. Essa si conformerà ai seguenti criteri:

— gli indirizzi del settore delle arti rispondono alle esigenze formative delle arti visive, delle tecniche di progettazione di immagine per l'industria, dello spettacolo e delle attività musicali e coreutiche;

— gli indirizzi del settore umanistico rispondono alle esigenze formative degli studi classici, di quelli linguistici moderni e delle finalità culturali e professionali attinenti ai beni culturali, all'ambiente ed al turismo;

— gli indirizzi del settore delle scienze sociali e dell'informazione rispondono alle esigenze formative delle scienze educative e sociali, delle scienze giuridiche ed economiche e delle tecnologie aziendali e della informazione;

— gli indirizzi del settore scientifico-tecnologico rispondono alle esigenze di una formazione scientifica comprensiva anche delle relative tecnologie; questi indirizzi saranno determinati in relazione a spe-

cializzazioni scientifiche ed a professionalità tenendo conto dell'evoluzione delle scienze e delle tecnologie e del loro impiego nelle attività dei settori primario, secondario e terziario, nonchè delle scienze e delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

le finalità sopra indicate non coincidono necessariamente con altrettanti singoli indirizzi;

b) la definizione dei piani di studio di ogni indirizzo. Essa concerne:

— le materie dell'area comune secondo le finalità previste dall'articolo 6;

— le materie di indirizzo, in modo da assicurare: la loro coerente integrazione con le materie dell'area comune; la loro rispondenza alle esigenze di una formazione flessibile in armonia con la rapidità delle trasformazioni scientifiche, tecnologiche e professionali; la possibilità di particolari adeguamenti rispetto a caratteristiche del territorio;

— i criteri didattici per la valutazione del profitto e la promozione alla classe successiva, nonchè le modalità per gli eventuali interventi didattici opportuni per la progressione negli studi;

c) la definizione:

— dei piani di studio degli indirizzi del settore delle arti in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9;

— di una nuova disciplina dell'ordinamento degli studi musicali. Essa risponde ai seguenti princìpi e criteri direttivi: assicurare l'insegnamento di discipline musicali in scuole elementari e medie ad orientamento musicale; disciplinare l'accesso alla scuola secondaria superiore ad ordinamento musicale previo superamento di apposite prove; definire gli insegnamenti della scuola secondaria superiore rispondenti alle esigenze specifiche degli studi musicali; disciplinare le finalità e la durata differenziata dei corsi di studio dei Conservatori di musica, adottando per il loro ordinamento e dislocazione sul territorio nazionale e per il reclutamento del personale docente, criteri coerenti con la loro natura di istituzioni di istruzione superiore; stabilire i criteri per l'ammissione, mediante

esame, ai Conservatori di musica e per la valutazione del titolo finale di studio conseguito nella scuola secondaria superiore ad ordinamento musicale; definire la tipologia dei diplomi rilasciati dai Conservatori di musica quali istituzioni di istruzione superiore;

— delle norme di reclutamento del personale direttivo del settore delle arti e di quello docente dello stesso settore per le specifiche discipline di indirizzo, nonchè di quello relativo all'insegnamento delle discipline musicali nella scuola elementare e media a orientamento musicale;

— di una nuova organica disciplina dell'ordinamento degli studi coreutici, che superi l'attuale carattere straordinario dei corsi speciali e sperimentali;

d) la definizione dei criteri generali per assicurare, nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, l'adeguamento dei piani di studio alla tutela e valorizzazione dello specifico patrimonio linguistico e culturale;

e) la definizione dei piani di studio dei corsi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3 determinando: la caratterizzazione per settori professionali anche con riferimento ai programmi regionali in materia di formazione professionale; la loro distribuzione sul territorio nazionale e la rispondenza alle esigenze locali; i criteri di utilizzazione del personale docente, di esperti e del personale non docente. Detti piani di studio comprenderanno materie di indirizzo e professionali con pratica di laboratorio e di lavoro accanto alle stesse materie dell'area comune previste per i primi due anni della scuola secondaria superiore, i cui programmi saranno svolti in modo da assicurare risultati formativi pari a quelli dei primi due anni della scuola stessa. Al fine di corrispondere alle particolari esigenze di flessibilità e di professionalità di detti piani di studio, potranno essere previste specifiche disposizioni in ordine sia al calendario scolastico, sia alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra peculiarità didattica;

f) la indicazione dei criteri generali di organizzazione e di utilizzazione dei docenti, per i corsi previsti dagli articoli 2 e 14 della

presente legge, nonchè la precisazione dei soggetti tenuti ad affrontare la spesa ed i parametri della medesima;

g) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in ruoli regionali con attribuzione delle relative competenze in materia di stato giuridico, attualmente spettanti al Ministro della pubblica istruzione, al sovrintendente scolastico regionale, con esclusione delle competenze relative alla decisione dei ricorsi amministrativi; la trasformazione dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata degli istituti tecnici e professionali, ridefinendone la collocazione nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa determinazione di nuove classi di abilitazione e di concorso relative anche alle attività formative connesse alla pratica di laboratorio e di lavoro di cui all'articolo 5, stabilendo per ciascuna classe di abilitazione gli specifici titoli di studio, nel quadro di una formazione di livello universitario, richiesti per accedervi, e la qualifica funzionale cui la classe di abilitazione stessa inerisce, nonchè consentendo, in via transitoria, l'inquadramento nei nuovi ruoli, e nelle rispettive qualifiche funzionali, degli insegnanti tecnico-pratici, e degli insegnanti di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanizzata, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo, anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione prescritta, purchè forniti di diploma di laurea o, per le classi di abilitazione relative alle attività di pratica di laboratorio e di lavoro e per i rispettivi ruoli, anche soltanto di diploma di istruzione secondaria superiore; la determinazione, analogamente a quanto precedentemente previsto, delle modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici; il passaggio alle regoni, nel

quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, degli insegnanti tecnico-pratici i cui insegnamenti non siano compresi nelle nuove classi di concorso; l'inquadramento, a domanda, nella classe di abilitazione posseduta per la scuola secondaria superiore, degli insegnanti elementari, assegnati, per le esercitazioni didattiche, agli istituti magistrali statali ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonchè degli insegnanti incaricati di esercitazioni didattiche nelle scuole magistrali statali, forniti del titolo di laurea e della relativa abilitazione, o che conseguano quest'ultima entro quattro anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui al presente articolo;

h) la disciplina degli istituti di istruzione secondaria superiore; le norme delegate definiscono l'ambito della loro autonomia di funzionamento; prevedono le modalità di disciplina regolamentare della loro gestione e quella del riscontro in conformità a quelle previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; unificano il sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado a mezzo di contabilità speciali in conformità a quello attualmente vigente per l'amministrazione degli insegnanti elementari;

i) l'unificazione presso le province delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore.

Art. 26.

(*Istituti professionali*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le procedure e nei termini di cui all'articolo 25, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria concernenti:

a) i criteri per la trasformazione degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte in istituti della nuova scuola secondaria superiore;

b) i criteri per il trasferimento alle regioni delle strutture non utilizzabili ai fini della precedente lettera *a*) e, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico,

del personale degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte le cui discipline di insegnamento non siano riconducibili alle materie previste dai piani di studio della scuola secondaria superiore quinquennale o da quelli dei corsi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3 e che invece corrispondano agli obiettivi della formazione professionale.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 stabiliscono le sedi istituzionali, le modalità e gli strumenti del concerto che deve essere realizzato tra lo Stato, le regioni e, per quanto riguarda le strutture, l'ente locale eventualmente proprietario dell'immobile, ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 1.

3. Sino alla loro soppressione per effetto dell'applicazione dei decreti delegati previsti dal comma 1, gli istituti professionali, le scuole e gli istituti d'arte sono disciplinati dagli ordinamenti in vigore.

4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al comma 1, sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il diritto alla frequenza dei corsi quinquennali da parte degli studenti già iscritti o che si iscrivano agli istituti professionali di Stato, scuole e istituti d'arte, sino all'anno scolastico antecedente quello di inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, di cui al comma 1 dell'articolo 24.

Art. 27.

(*Procedure di delega*)

1. Il decreto delegato relativo alla materia di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 25 va emanato previa acquisizione da parte del Ministro della pubblica istruzione di proposte ed elementi di valutazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; il Ministro, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consi-

gli universitario nazionale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette lo schema delle norme delegate ad una Commissione bicamerale, che si pronuncia entro trenta giorni, composta di venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Nelle materie di cui alla lettera *b*) e successive del precedente articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universitario nazionale, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta, predispone lo schema delle norme delegate che, dopo il preliminare esame del Consiglio dei ministri, è trasmesso al Parlamento perché sia sottoposto alle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso o decorsi i termini, previo esame del Consiglio dei ministri, predispone le norme delegate da sottoporre al parere definitivo delle suddette Commissioni che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

3. Nel periodo di tempo stabilito per la formulazione del parere i componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale sono esonerati dal servizio.

Art. 28.

(Modifiche successive alla emanazione dei decreti delegati)

Successivamente alla emanazione dei decreti delegati possono essere apportate modifiche agli indirizzi ed ai piani di studio, fermi restando i settori stabiliti dall'articolo 4 ed i criteri fissati rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 25, mediante decreto del Presidente della Repubblica con la procedura stabilita, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 27.

Art. 29.

(*Programmi di insegnamento*)

1. I programmi di insegnamento, ivi compresi quelli dei corsi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3, l'orario delle materie dell'area comune, di quelle di indirizzo e della pratica di laboratorio o di lavoro, nonchè le prove di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al medesimo articolo.

2. I programmi debbono avere carattere indicativo e debbono essere tali da valorizzare la libertà d'insegnamento dei docenti e la libertà della ricerca e della sperimentazione didattica.

3. Per la definizione dei piani di studio, ivi compresa l'indicazione delle discipline e dell'orario di ciascun indirizzo, nonchè dei programmi ed orari di insegnamento delle singole discipline, il Ministro della pubblica istruzione si avvale di commissioni di esperti nominati secondo criteri di competenze disciplinari e professionali, nel rispetto del pluralismo culturale.

4. Gli esperti appartenenti al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, chiamati a far parte delle commissioni di cui al precedente comma, possono essere esonerati, a domanda, dai normali obblighi di servizio per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori di dette commissioni.

5. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica almeno ogni sette anni da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

Art. 30.

(*Utilizzazione del personale direttivo e docente*)

Nell'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, devono essere osservati i seguenti criteri:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati; nel ridefinire le classi di abilitazione e di concorso si adottano criteri tali da unificare sotto la stessa classe di abilitazione e di concorso le materie affini sia dell'area comune sia di indirizzo, compatibilmente con gli specifici titoli di studio posseduti;

2) il personale direttivo di ruolo deve essere iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo; con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri per l'utilizzazione, all'interno del ruolo unico, del personale direttivo, compreso quello eventualmente in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole.

Art. 31.

(*Utilizzazione del personale non docente*)

1. Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento è assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

3. L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

4. Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie superiori statali è inquadrato nei ruoli statali di corrispondente qualifica funzionale.

5. Le norme delegate, di cui all'articolo 25, stabiliscono le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non docente, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

6. Le norme delegate devono, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza dal personale in questione al quale deve, comunque, essere assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto. A tal fine il predetto personale è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Il servizio prestato alle dipendenze dell'ente locale sarà valutato ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza secondo le disposizioni in vigore.

7. Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso le scuole secondarie superiori, è collocato nella posizione di impiego non di ruolo statale corrispondente a quella posseduta. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite dalle norme delegate di cui all'articolo 25.

8. Fino a quando non sono emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al personale non docente dipendente dagli enti locali è corrisposto a carico degli enti di provenienza.

9. Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 25 sono abrogati gli articoli 91, lettera *F*), e 144, lettera *E*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.

Art. 32.

(*Statizzazioni*)

1. Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gestite da comuni, province e regioni.

2. Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla data di emanazione del decreto di cui al l'articolo 29, dal consiglio comunale, provinciale o regionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

3. Il personale direttivo, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, assunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge e in servizio all'atto della statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dalla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione, di ruolo o non di ruolo, sempre che detto personale abbia i requisiti per l'accesso ai rispettivi ruoli statali, con la sola eccezione dei limiti di età. Il passaggio del personale direttivo e docente è subordinato al possesso dell'abilitazione.

4. L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

5. Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

6. Al personale di cui al precedente comma è assicurato il mantenimento delle posizioni economiche già acquisite. A tal fine esso è collocato nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 33.

(*Piano nazionale di aggiornamento*)

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente. Tale piano è finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma sia nella fase di definizione dei piani di studio dei singoli indirizzi e dei relativi programmi, sia nella fase dell'aggiornamento scientifico e didattico nelle singole materie.

2. Il piano suddetto sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con adeguate iniziative da promuovere nelle differenti e successive fasi di applicazione del nuovo ordinamento con la diretta collaborazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle Università. Può essere previsto l'apporto di esperti sia delle strutture di formazione professionale sia del mondo produttivo e delle professioni.

3. Al fine di assicurare un adeguato sostegno tecnico-scientifico alle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

attivano, su base distrettuale o interdistrettuale e nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel piano pluriennale di aggiornamento, appositi centri anche mobili, opportunamente attrezzati, presso scuole scelte d'intesa con i provveditori agli studi.

4. I criteri per l'istituzione, il funzionamento di detti centri nonchè per la formazione e la utilizzazione del personale necessario, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. Per le province autonome di Trento e di Bolzano il piano di aggiornamento è adottato nel rispetto della disciplina ivi vigente in materia di ordinamento scolastico, quale risulta definita ai sensi del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

Art. 34.

(Riordinamento delle competenze amministrative finalizzate all'attuazione della riforma)

1. In attesa della riforma organica del Ministero della pubblica istruzione, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria che modifichino le competenze delle Direzioni generali, di cui comunque non potrà essere elevato il numero, e dei servizi centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica per assicurare la completa transizione al nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore e consentire la piena attuazione degli obiettivi indicati dalla presente legge. Saranno contestualmente istituiti uffici scolastici regionali in Umbria, Molise e Basilicata.

2. L'applicazione dei predetti provvedimenti non dovrà comunque comportare un aumento della consistenza numerica delle attuali dotazioni organiche.

3. Al fine di assicurare alla Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze, le condizioni per sviluppare la rete italiana di documentazione pedagogica e per far fronte ai progetti di documentazione sul sistema scolastico del Paese, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare al predetto organismo, anche in deroga alla vigente normativa, unità di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, specializzato in tecnologie informatiche, che abbia superato il periodo di prova con le modalità e nei limiti del contingente previsto dall'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 35.

(*Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute o pareggiate*)

Le istituzioni scolastiche non statali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente riconosciute, pareggiate o convenzionate, entro gli stessi termini previsti dal comma 1 dell'articolo 24 devono documentare di aver provveduto alla graduale trasformazione di ciascun corso di studi funzionante in uno o più indirizzi di scuola secondaria superiore compresi nei settori più coerenti al corso di studi medesimo, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale, del pareggiamento o della convenzione.

TITOLO III

NORMA FINALE E NORMA FINANZIARIA

Art. 36.

(*Abrogazione di norme*)

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Art. 37.

(*Norma finanziaria*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 35.000 mi-

lioni nell'anno 1985, in lire 142.200 milioni nell'anno 1986 ed in lire 223.100 milioni nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.